

Associazione promovimento Razze svizzere di piccoli animali FSK

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e sede

¹Sotto la denominazione di „Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali“ è costituita un'associazione apolitica e apartitica ai sensi degli articoli 60 e seg. del Codice Civile Svizzero.

²La sede è presso la Piccoli Animali Svizzera a Zofingen.

Art. 2 Scopi e compiti

¹L'Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali persegue il mantenimento, il promovimento e la salvaguardia delle razze svizzere di piccoli animali.

²Quale associazione di utilità pubblica l'associazione si propone il compito di arrestare la perdita di biodiversità in Svizzera. Essa vuole contribuire su piano nazionale e locale a mantenere la molteplicità genetica, la molteplicità delle specie, così come la molteplicità degli ecosistemi in Svizzera.

³L'Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali adempie a questi scopi in particolare attraverso

- il promovimento e la messa in opera di misure per il mantenimento della molteplicità delle specie
- ricerche genetiche in proprio e sostegno a ricerche di altre organizzazioni
- sorveglianza e sviluppo a mezzo libro genealogico e di inanellamento e marcamento di piccoli animali di razze svizzere
- il sostegno e il consiglio a associazioni e allevatori della Piccoli animali Svizzera
- l'integrazione e il promovimento della custodia di piccoli animali nella nostra società quale occupazione ideale di tutte le generazioni
- informazione della popolazione sul significato della biodiversità e sul valore della salvaguardia delle razze svizzere di piccoli animali
- consulenza ad autorità e privati.

⁴L'Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali può affiliarsi ad altre organizzazioni sul piano nazionale o partecipare ad azioni che perseguono gli scopi analoghi.

Art. 3 Affiliazione

¹L'Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali è affiliata, quale associazione speciale, alla Piccoli animali Svizzera in qualità di membro collettivo.

²Quale membro collettivo l'associazione si sottopone al giudizio del tribunale della Piccoli animali svizzera.

II. Membri

Art. 4 Categorie di membri

L'Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali conosce le seguenti categorie di membri:

¹Membri attivi

- Associazioni e club di razze svizzere di piccoli animali

²Membri passivi

- Tutte le persone fisiche o giuridiche
- Tutte le Corporazioni di diritto pubblico
- Soci onorari

Art. 5 Diritti e doveri

¹I membri collettivi si impegnano a curare le razze svizzere di piccoli animali da loro tenute quale componente della molteplicità delle specie in Svizzera e ad assicurare le risorse genetiche per il futuro.

²I membri passivi contribuiscono idealmente e con il sostegno finanziario a far progredire l'associazione.

³Quali soci onorari possono essere nominate singole persone che si sono particolarmente distinte per il promovimento degli scopi dell'associazione.

Art. 6 Ammissione e espulsione

¹I soci attivi devono formulare una richiesta scritta di ammissione da indirizzare al comitato. Con la richiesta di ammissione il futuro membro attivo riconosce statuti, regolamenti e decisioni dell'associazione. Il comitato decide sull'ammissione dei membri attivi. L'ammissione di un membro attivo può avvenire in qualsiasi momento.

² Con il pagamento della quota sociale i membri passivi si ritengono accettati. Con il pagamento della quota sociale il membro passivo riconosce statuti, regolamenti e le decisioni dell'associazione. L'ammissione di un membro passivo può avvenire in ogni momento.

³ Membri attivi o passivi che danneggiano gli interessi dell'associazione o che non adempiono ai loro obblighi statutari, possono essere espulsi dall'assemblea generale su proposta del comitato.

⁴ Con l'espulsione i membri perdono ogni diritto verso l'associazione ed il suo patrimonio.

Art. 7 Dimissioni

¹ Le dimissioni da parte di un membro attivo possono essere date al Presidente nella forma scritta per la fine dell'anno civile.

² Le dimissioni di un membro passivo sono automatiche dopo la scadenza del primo richiamo riguardante la tassa annuale.

³ Con le dimissioni il socio perde tutti i diritti nei confronti dell'associazione e del suo patrimonio.

Art. 8 Contributi e responsabilità

¹ Il contributo annuale viene stabilito dall'assemblea. Comitato e soci onorari sono esentati dal pagamento.

² Agli impegni dell'associazione risponde unicamente il proprio capitale. E' esclusa ogni responsabilità personale dei membri.

III. Organizzazione

Art. 9 Assemblea generale

¹ L'assemblea generale è l'organo massimo dell'associazione. Essa viene convocata annualmente dal presidente. La convocazione con le trattande deve essere pubblicata sugli organi ufficiali almeno 30 giorni prima del termine.

² Organi ufficiali dell'Associazione promozione razze svizzere di piccoli animali sono la <<Tierwelt>> e il <<Journal Romand de l'Eleveur Amateur>> (JREA).

³ Assemblee generali straordinarie possono essere convocate con indicazione scritta dello scopo su richiesta del comitato, dei revisori o di almeno un terzo dei membri. La convocazione con l'indicazione delle

trattande deve essere pubblicata sugli organi ufficiali dell'Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali almeno 30 giorni prima.

⁴Proposte sono da inviare per iscritto al Presidente almeno 5 settimane prima dell'assemblea.

Art. 10 Trattande per l'assemblea generale

¹Le trattande statutarie sono:

- a) Nomina degli scrutatori
- b) Verbale ultima assemblea
- c) Rapporti annuali
- d) Espulsione di membri
- e) Rapporto dei revisori ed accettazione dei conti annuali
- f) Fissazione del contributo annuale
- g) Preventivo
- h) Nomina del presidente e del comitato
- i) Modifica degli statuti
- j) Ammissione di nuove razze svizzere di piccoli animali per il mantenimento della molteplicità delle specie
- k) Scioglimento dell'associazione
- l) Proposte del comitato e dei membri
- m) Onorificenze
- n) Eventuali

Art. 11 Decisioni e diritto di voto

¹Ogni assemblea regolarmente convocata può adottare decisioni.

²L'assemblea generale decide a maggioranza semplice dei voti emessi. La modifica degli statuti può essere decisa dall'assemblea generale con la maggioranza di due terzi dei voti emessi.

³I membri attivi hanno diritto ognuno a 3 voti all'assemblea generale. Membri passivi hanno solo diritto di proporre e di consigliare.

⁴I membri di comitato hanno diritto di formulare proposte e di consigliare.

Art. 12 Composizione e compiti del comitato

¹Il comitato si compone di cinque membri. Devono essere rappresentate tutte le categorie delle razze di piccoli animali svizzere conigli, volatili, piccioni e uccelli. Ad eccezione del presidente il comitato si autocostituisce e regola il diritto di firma e la rappresentanza.

²Il comitato si compone di :

- a) Presidente
- b) Segretario
- c) Cassiere
- d) Due ulteriori membri

³La durata della carica è di quattro anni. La rielezione è possibile per tre volte.

⁴Il comitato può decidere alla presenza della maggioranza dei membri. Il comitato decide a maggioranza semplice, in caso di parità decide il voto del presidente.

⁵Il comitato rappresenta l'associazione verso l'interno e l'esterno. Esso ha i seguenti compiti:

- a) Amministrazione dell'associazione nel rispetto degli scopi
- b) Ammissione di nuovi membri attivi
- c) Contatti con associazioni di razze svizzere di piccoli animali o organizzazioni similari
- d) Sorveglianza del rispetto degli statuti
- e) Messa in opera delle decisioni dell'assemblea
- f) Decide sulle spese nel rispetto del preventivo
- g) Elabora un regolamento sulle attività collettive di promovimento (Stato, privati, aziende, fondazioni)
- h) Fissa gli obiettivi annuali per l'impiego conforme agli scopi delle risorse
- i) Preparazione dell'assemblea generale

⁶Il Presidente dirige l'associazione, dirige le assemblee e sorveglia l'operato degli altri membri di comitato e il rispetto dei compiti. Egli deve sottoporre un rapporto scritto all'assemblea generale.

⁷Il segretario svolge i lavori di scrittura dell'associazione e redige i verbali delle assemblee.

⁸Il cassiere tiene la contabilità e tiene aggiornato l'elenco dei membri in collaborazione con i responsabili delle statistiche della Piccoli Animali Svizzera. Le chiusure annuali sono da redigere secondo lo standard ZEW. Egli sottopone i conti annuali tempestivamente ai revisori per l'esame e li presenta all'assemblea generale.

⁹Gli altri rappresentanti delle ulteriori categorie di razze svizzere di piccoli animali possono essere incaricati dal comitato con compiti particolari o direzioni di progetti.

¹⁰Il procacciatore di fondi viene invitato alle sedute di comitato. Egli ha diritto di formulare proposte di consigliare. Il procacciatore dei fondi redige un concetto di ricerca dei fondi che servirà per azioni di reclutamento donazioni a medio termine.

Art. 13 Organo di revisione

¹L'associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali adotta l'organo di revisione deciso dall'assemblea della Piccoli animali Svizzera.

²L'organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all'assemblea generale. Quale revisore esso deve certificare che

- Esso è indipendente dal comitato e dalla piccoli animali Svizzera e non ha subito pressioni
- Le registrazioni della contabilità e i conti annuali rispettano le leggi e gli statuti
- Le disposizioni di regolamento e lo standard ZEWO sono rispettati.

Art. 14 Finanze

¹I mezzi finanziari dell'Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali sono costituiti con

- I contributi annui dei membri
- I contributi annui di Piccoli animali Svizzera
- I versamenti di istituti di benefattori
- Attività finanziarie, donazioni beneficenze e legati.

²Donazioni che non vengono legate ad un preciso scopo possono essere utilizzate liberamente per gli scopi dell'associazione.

³L'anno contabile corrisponde a quello di civile.

⁴I conti devono essere chiusi al 31 dicembre ed essere sottoposti al più tardi entro il 31 marzo all'organo di revisione.

Art. 15 Scioglimento

¹Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti presenti all'assemblea.

²In caso di scioglimento dell'associazione i mezzi disponibili sono da versare ad una o più associazioni svizzere con scopi analoghi secondo le decisioni che vengono prese dall'assemblea che decide lo scioglimento.

³E' esclusa la ripartizione dei mezzi fra i soci dell'associazione.

IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 marchio ZEWO e organizzazioni di interesse pubblico

¹Quale indizio di riconoscimento quale organizzazione di interesse pubblico vale l'esenzione dal pagamento delle imposte federali e cantonali. Questo obiettivo viene perseguito dall'Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali.

²L'Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali dopo alcuni anni di attività pubblica formulerà richiesta per l'ottenimento del marchio ZEWO.

³L'Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali si adopera ai fini dell'utilità pubblica di perseguire i requisiti e i compiti previsti dal regolamento per il marchio ZEWO
– la salvaguardia dell'ambiente e dei simili.

Art. 17 Disposizioni finali

¹Per tutto quanto non previsto dai presenti statuti fanno stato le disposizioni del codice civile svizzero (Art. 60 e seg.).

²Nel caso di divergenze nelle traduzioni in altre lingue fa stato il testo in lingua tedesca.

³In ossequio alla parità fra i sessi tutte le citazioni di persone o funzioni valgono per ambo i sessi.

⁴Per il rispetto dei termini citati negli statuti o regolamenti fa stato la data del timbro postale.

⁵Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea del 21 maggio 2010 ed entrano immediatamente in vigore. Sostituiscono ed annullano ogni precedente disposizione.

Zofingen, 21 maggio 2010

Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali

Il Presidente: Il Segretario:
Andy Kräuchi Ernst Walser